

Prot. 390/2020 19 MAR. 2020



TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVI Fallimentare
PROCEDURE CONCORDSUALI

Il Presidente, all'esito di una approfondita interlocuzione con tutti i giudici della sezione, i quali hanno concordato in ordine alle misure di cui appresso;

visto il D.L. 9/2020;

visto il D.L. 11/2020;

visto il D.L. 17.3.2020, n. 18;

considerato che le misure adottate in relazione al contagio COVID19 rendono fisicamente impossibile per i curatori e per gli altri soggetti interessati dar luogo alle attività appresso indicate e ritenuto che la sospensione dei termini si applichi anche alle attività di seguito indicate;

DISPONE

- 1) che gli inventari e l'audizione del fallito fissati tra il 9.03.2020 ed il 15.4.2020 devono essere rinviati a data successiva al periodo di sospensione; in casi eccezionali, laddove sussistano gravi e comprovate ragioni di urgenza, il giudice delegato, su istanza, potrà autorizzare il compimento di tali atti;
- 2) che tutti gli esperimenti d'asta fissati tra il 9 marzo ed il 15.4.2020 sono sospesi - salvo casi specifici in cui eccezionalmente e previa interlocuzione con GD vi siano gravi ragioni di convenienza e sia possibile rispettare le norme sanitarie in vigore - mandando al Curatore/Commissario/Liquidatore Giudiziale, per la sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sui siti già utilizzati per la pubblicità e sul PVP, specificando nella motivazione "vendita revocata dal GD";
- 3) che per le aste rinviate i professionisti, ovvero i gestori se incaricati delle vendite, non devono più accettare il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non devono consentire di effettuare offerte telematiche;

4) che il giorno fissato per gli esperimenti, i professionisti sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di revoca con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire in sala aste la distanza di un metro tra gli offerenti presenti, il professionista è autorizzato all'apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, con la collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni;

5) che in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di vendita emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine;

6) che sono sospesi gli accessi per le visite e le stime presso gli immobili per qualunque ragione sino al 15 aprile 2020;

7) che è sospesa, sino a nuovo ordine, l'attuazione degli ordini di liberazione ad eccezione di quelli relativi a procedure in cui ci sia già stata aggiudicazione del bene; per tali procedure l'attuazione della liberazione avverrà nel rispetto rigoroso delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti.

Si precisa che devono intendersi sospesi sino al 15 aprile 2020 i termini per il saldo prezzo relativo agli immobili già aggiudicati.

Si dia comunicazione ai Curatori/Commissari/Liquidatori giudiziali e si pubblichi sul sito del Tribunale.

Si trasmetta copia al Presidente del Tribunale.

Roma, 18.3.2020.

Il Presidente

